



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 23

Del 24-03-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO.-

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020 e n. 8 del 23.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

VISTA l'ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

RITENUTO necessario adottare, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

- 1) **La chiusura** delle attività alimentari dal lunedì al venerdì alle ore 18:00, sabato chiusura alle ore 19:30 permanendo la chiusura della giornata di domenica;
- 2) **La chiusura** delle attività non alimentari al momento autorizzate dal D.P.C.M. del 22.03.2020 alle ore 13:00, restando autorizzata la consegna a domicilio nel pomeriggio non oltre le ore 18:00. Le farmacie sono autorizzate all'apertura negli ordinari orari di lavoro;
- 3) La domenica è consentita l'apertura di farmacie di turno ed edicole, ogni altra attività è sospesa, compreso il domicilio;
- 4) E' istituito il divieto di accesso in via C. Colombo incrocio via Petrarca (cartaria);
- 5) E' istituito il divieto di accesso in Contrada Marcato in entrambi gli ingressi;
- 6) Ai datori di lavoro, operanti sul territorio di Valguarnera Caropepe, al fine di dare completa esecuzione all'ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020 che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute:
 - a. Di adottare ogni misura organizzativa per evitare ai propri dipendenti di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da o verso il comune di Valguarnera Caropepe;
 - b. Restano salve gli spostamenti ed i trasferimenti di persone fisiche per documentate urgenti esigenze di servizio di lavoratori che svolgono funzioni assolutamente infungibili o per motivi di salute.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine:

1. di provvedere a far rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità all'ordinanza interministeriale 22 marzo 2020, impedendo il trasferimento o gli spostamenti da e per Valguarnera Caropepe, a tutte le persone fisiche tranne che per documentate urgenti esigenze di servizio di lavoratori che svolgono funzioni infungibili o per motivi di salute;
2. di provvedere a verificare la veridicità, rispetto agli indicati motivi lavorativi di urgenza ed ai motivi di salute, delle dichiarazioni prodotte dalle persone fisiche in trasferimento o spostamento da o per Valguarnera Caropepe. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene, trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe, per tutti i provvedimenti che ne conseguono. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso al T.A.R., Sicilia sezione di Catania, ovvero entro 120 giorni dalla sua pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draìà